

LEGGE
del 30 maggio 1989
sulle camere di commercio¹

Art. 1. Gli imprenditori possono associarsi in camere di commercio che operano ai sensi della presente Legge e dello Statuto.

Art. 2. La camera di commercio è un ente dell'autorità locale economico dotato di autonomia funzionale, che rappresenta gli interessi economici degli imprenditori associati, in particolare nei confronti delle autorità pubbliche.

Art. 3. Le camere di commercio modellano e promuovono i principi etici nelle operazioni commerciali, in particolare sviluppano e migliorano gli standard di condotta equa nelle transazioni commerciali.

Art. 4. 1. La camera di commercio ha il diritto di esprimere pareri su progetti di soluzioni relative al funzionamento dell'economia e può partecipare, sulla base dei principi stabiliti in regolamenti separati, alla preparazione di progetti di atti giuridici a tale riguardo.

2. La camera di commercio può valutare l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni di Legge relative allo svolgimento delle attività commerciali.

Art. 5. 1. La camera di commercio definisce i propri compiti nello statuto nei limiti delle competenze specificate negli articoli 2-4.

2. La camera di commercio può in particolare:

- 1) contribuire a creare condizioni per lo sviluppo della vita economica e sostenere le iniziative economiche dei membri;
- 2) sostenere, in collaborazione con gli organi educativi competenti, lo sviluppo della formazione professionale, sostenere la formazione professionale nei luoghi di lavoro e lo sviluppo professionale dei dipendenti;
- 3) delegare i suoi rappresentanti, su invito delle autorità statali, a partecipare ai lavori delle istituzioni consultive in materia di attività manifatturiere, commerciali, edilizie e di servizi;
- 4) organizzare e creare condizioni per la risoluzione delle controversie attraverso procedure transattive e partecipare, in base alle condizioni separate, nei procedimenti giudiziari in relazione all'attività economica dei suoi membri;
- 5) emettere pareri su pratiche commerciali esistenti;
- 6) informare sull'attività degli imprenditori ed esprimere pareri sullo stato dello sviluppo economico nell'area dell'operazione della camera.

2a. La camera di commercio, formata da gruppi di produttori agricoli e le loro associazioni, nonché da imprenditori che svolgono attività commerciali o attività di lavorazione

¹ Preparato sulla base di un testo unico, Gazz. Uff. 2019, voce 579.

nel settore dei prodotti o di un gruppo dei prodotti ai sensi delle disposizioni sui gruppi di produttori agricoli e le loro associazioni, dovrebbe agire a favore dell'adattamento della produzione, lavorazione e del commercio alle esigenze del mercato, in particolare per quanto riguarda la quantità e la qualità dei prodotti.

3. Su richiesta o con il consenso della camera di commercio, il Consiglio dei Ministri può, mediante un regolamento, affidare alla camera l'esecuzione di determinati compiti riservati dalle disposizioni di Legge per l'amministrazione statale.

Art. 6. Gli organi competenti dell'amministrazione statale forniscono alle camere di commercio le informazioni necessarie per svolgere i loro compiti statuari.

Art. 7. 1. La camera di commercio può essere creata se tale iniziativa viene presa da almeno 50 imprenditori, in seguito denominati "fondatori", nell'area dell'attività della futura camera e che corrisponde all'area del voivodato. Nel caso in cui la portata territoriale delle attività della camera superi l'area del voivodato, il numero di fondatori dovrebbe essere almeno 100.

1a. Restrizioni di cui al comma 1 non si applicano se i fondatori sono esclusivamente enti pensionistici che operano sulla base delle norme relative all'organizzazione e al funzionamento dei fondi pensione.

1b. Se la camera è creata dalle entità di cui all'articolo 5, comma 2a, il numero di fondatori dovrebbe essere rispettivamente 10 e 20.

2. Al fine di creare una camera di commercio, i fondatori definiscono lo statuto della camera, confermando la sua adozione ponendo le loro firme su di esso.

3. Lo statuto della camera dovrebbe specificare, in particolare:

- 1) il nome della camera, la sede e la portata territoriale dell'operazione della camera;
- 2) i compiti di base della camera nonché la modalità e le forme della loro attuazione;
- 3) i diritti e doveri di un membro della camera;
- 4) il metodo per acquisire e perdere l'adesione alla camera;
- 5) gli organi della camera e, fatto salvo il comma 5, l'ambito dei loro diritti, la loro procedura di selezione e durata del mandato;
- 6) il metodo per determinare l'importo dei contributi e il loro pagamento, nonché ottenere altri fondi per i costi di mantenimento e funzionamento della camera;
- 7) le regole per apportare modifiche allo statuto, scioglimento della camera e assegnazione dei suoi beni in caso di liquidazione della camera;
- 8) le altre questioni in base alle esigenze di attività pratica e che richiedono specifiche nello statuto sulla base della presente Legge e di altre disposizioni di Legge.

4. Lo statuto della camera non può limitare il diritto degli imprenditori di associarsi nella camera di commercio.

5. Fatto salvo il comma 6, la massima autorità della camera di commercio è l'assemblea generale dei membri della camera; i membri della camera che non sono persone fisiche sono rappresentati nell'assemblea generale della camera dai loro rappresentanti.

6. Invece dell'assemblea generale dei membri della camera, lo statuto della camera di commercio può prevedere l'assemblea dei delegati o la sostituzione dell'assemblea generale dei membri della camera da parte dell'assemblea dei delegati se il numero dei membri della camera supera il numero specificato nello statuto. In tali casi, lo statuto dovrebbe anche specificare la procedura per la selezione dei delegati e la durata del loro mandato.

Art. 7¹. 1. Le camere di commercio possono istituire unità organizzative locali con personalità giuridica, in seguito denominate "unità organizzative", se lo statuto della camera lo prevede. In questo caso, nello statuto della camera dovrebbe anche essere specificato:

- 1) la struttura organizzativa dell'unità organizzativa;
- 2) il metodo per creare e liquidare l'unità organizzativa;
- 3) gli organi interni dell'unità organizzativa, compreso l'ente di gestione e rappresentanza all'esterno, nonché la procedura per la loro nomina e licenziamento;
- 4) l'ambito di attività svolto dall'unità organizzativa e la sua area di attività;
- 5) l'attività dell'unità organizzativa adeguate allo scopo delle sue attività.

2. Con la liquidazione di cui al comma 1, punto 2, si intende la cessazione degli affari correnti dell'unità organizzativa, la riscossione dei debiti e l'adempimento delle obbligazioni. La proprietà dell'unità organizzativa rimasta dopo la liquidazione viene rilevata dalla camera di commercio.

Art. 8. 1. Le camere di commercio e le loro unità organizzative devono essere iscritte presso il Casellario Nazionale Giudiziario.

2. Le camere di commercio e le loro unità organizzative acquisiscono personalità giuridica al momento dell'iscrizione presso il Casellario Nazionale Giudiziario.

3. L'unità organizzativa è rappresentata nei procedimenti di registrazione dall'ente di cui all'articolo 71, comma 1, punto 3.

Art. 9. (abrogato)

Art. 10. (abrogato)

Art. 11. 1. Le camere di commercio possono associarsi nella Camera Nazionale di Commercio su base volontaria. Le organizzazioni economiche e sociali il cui scopo è sostenere lo sviluppo economico possono anche associarsi alla La Camera Nazionale di Commercio.

2. La Camera Nazionale di Commercio rappresenta gli interessi economici congiunti dei membri associati.

3. La sede della La Camera Nazionale di Commercio è la capitale di Varsavia.

4. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 2-5, e dell'articolo 8, rispettivamente, si applicano all'istituzione della Camera Nazionale di Commercio, al suo statuto e alle sue autorità, nonché alla procedura di registrazione.

Art. 12. 1. La Camera Nazionale di Commercio può svolgere ed eseguire i compiti previsti dall'articolo 5.

2. Per svolgere attività congiunte nel campo della promozione del commercio estero, la Camera Nazionale di Commercio crea la Camera Polacca di Commercio Estero separata dal punto di vista funzionale e organizzativo.

3. Lo statuto della La Camera Nazionale di Commercio può prevedere la possibilità e specificare i principi della cooperazione diretta tra la Camera Polacca di Commercio Estero e gli imprenditori nel settore del commercio estero.

4. Nell'area specificata al comma 2, la Camera Nazionale di Commercio Polacca attraverso la Camera Polacca di Commercio Estero può in particolare:

1) organizzare mostre e fiere internazionali nel proprio paese e all'estero;

2) cooperare con organizzazioni internazionali ed estere e appartenere a loro, se ciò non viola obblighi derivanti da accordi internazionali di cui la Repubblica della Polonia n'è parte, e anche creare, con il consenso del ministro competente per gli affari esteri e del ministro competente per gli affari economici, i suoi uffici di rappresentanza esteri;

3) svolgere le attività delle camere di commercio e dell'industria sulla base di contratti tra la Repubblica della Polonia o un contraente polacco e altri stati o contraenti stranieri, o sulla base di dogane commerciali internazionali, in particolare autenticare documenti ed emettere certificati e attestati;

4) sviluppare e migliorare gli standard etici applicabili agli imprenditori nonché organizzare e creare condizioni per la risoluzione delle controversie mediante procedimenti di conciliazione, compresa l'istituzione del Collegio degli Arbitri presso la Camera Polacca di Commercio Estero per risolvere le controversie insorte in relazione alla cooperazione economica con enti stranieri, soggette alla giurisprudenza del Collegio degli arbitri.

5. La Camera Nazionale di Commercio attraverso la Camera Polacca di Commercio Estero può rilasciare certificati attestanti l'origine non preferenziale delle merci di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge 19 marzo 2004 - Diritto doganale (Gazz. Uff. 2018, voce 167, modificato²).

Art. 12¹. 1. La Camera Nazionale di Commercio può avviare, su richiesta degli imprenditori, la creazione delle camere di commercio bilaterali o multilaterali sul territorio della Repubblica della Polonia.

2. Il compito delle camere di cui al comma 1 è un'azione per promuovere il commercio estero e sostenere lo sviluppo delle relazioni economiche internazionali, nei limiti di cui agli articoli 3-5.

3. La creazione e l'attività delle camere di cui al comma 1 vengono svolte alle condizioni stabilite nella presente Legge, fatti salvi i commi 4 e 5.

4. I membri delle camere di commercio di cui al comma 1 possono essere imprenditori ai sensi delle disposizioni della Legge del 6 marzo 2018 - Legge sugli imprenditori (Gazz. Uff. voce 646, 1479, 1629, 1633 e 2212) e imprenditori stranieri ai sensi della Legge del 6 marzo 2018 sulle regole per la partecipazione di imprenditori stranieri e altre persone straniere a

² Gli emendamenti al testo unico della suddetta Legge sono stati annunciati nella Gazzetta Ufficiale del 2018, voce 1544, 1669, 1697, 2227 e 2244 e del 2019, voce 60.

transazioni commerciali sul territorio della Repubblica della Polonia (Gazz. Uff. voce 649 e 1293).

5. Le camere di cui al comma 1 sono soggetti all'iscrizione nel Casellario Nazionale Giudiziario conformemente alle disposizioni della presente Legge su richiesta della Camera Nazionale di Commercio.

Art. 13. 1. Se si accerta che l'attività della camera di commercio viola la Legge o lo statuto, il ministro competente per l'oggetto dell'operazione della camera o il Presidente della regione competente per la sede della camera può rivolgersi agli organi competenti della camera per la rimozione di tali irregolarità entro un periodo specificato o rivolgersi all'autorità giudiziaria per applicare misure specifiche al comma 2.

2. Il tribunale su richiesta dell'organismo di cui al paragrafo 1 può:

- 1) ammonire gli organi competenti della camera;
- 2) abrogare una risoluzione degli organi della camera che viola la Legge o lo statuto;
- 3) sciogliere la camera se la sua attività viola gravemente la Legge o lo statuto.

3. L'applicazione delle misure di cui al comma 2 appartiene al tribunale del registro competente per la sede della camera.

4. Per i procedimenti giudiziari nei casi sentiti dal tribunale specificato nel comma 3, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative ai procedimenti civili di volontaria giurisdizione.

5. Le disposizioni dei commi 1-4 si applicano alle unità organizzative e alla Camera Nazionale di Commercio.

Art. 14. 1. Il patrimonio della camera di commercio, dell'unità organizzativa e della Camera Nazionale di Commercio sono create da contributi dei membri, donazioni, eredità, lasciti, dalle proprie attività e dalle entrate derivanti dalle attività di tali entità.

2. Le camere di cui al comma 1 possono svolgere attività commerciale secondo principi generali. Il reddito derivante dall'attività economica della camera serve a scopi statutari e non può essere distribuito tra i suoi membri.

3. In caso di scioglimento delle camere di cui al comma 1, il liquidatore nominato ai sensi delle disposizioni statutarie, esegue le disposizioni statutarie relative al patrimonio delle camere. In assenza di fondi dalle camere, i costi di liquidazione sono coperti dalle risorse dei loro membri.

Art. 15. 1. Il decreto del 28 settembre 1949 che istituisce la Camera Polacca di Commercio Estero è abrogato (Gazz. Uff. voce 403 e del 1966, voce 86).

2. (abrogato)

3. La Camera Nazionale di Commercio rileva tutte le questioni, gli obblighi ed i beni dell'attuale Camera Polacca di Commercio Estero, ad eccezione dei beni dell'unità organizzativa della Camera Polacca di Commercio Estero con il nome "Międzynarodowe Targi Poznańskie" (Fiera Internazionale di Poznań), il cui status sarà determinato dal Ministro della cooperazione economica con i paesi stranieri.

Art. 16. La Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione³.

³ La Legge è stata annunciata l'8 giugno 1989.